

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

TRIBUNALE FEDERALE

Prot. n. 06/2018 TF
Proc. n. 49/2017 RG PF
Proc. n. 49/2017 RG CONI

Decisione n. 6 del 12/02/2018
Depositata in data 19/02/2018

Il Tribunale Federale, composto come segue.

Dott. Ilio Poppa presidente
Avv. Marco Baliva relatore
Avv. Gianpiero Orsino componente

con l'assistenza della Segretaria del Tribunale Federale Raffaella Felici, nella seduta dell'12 febbraio 2018 ha emesso la seguente decisione nel procedimento di cui sopra, nei confronti di :

G [REDACTED] L [REDACTED]

Per la violazione dell'art. 1,6, comma 1,8 dello Statuto Federale, nonché degli artt. 1, commi 1, 2, 8, 13, art. 2, comma 1 del Regolamento di Giustizia, degli artt. 1 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, poiché, quale Presidente pro tempore della ASD Club A [REDACTED] S [REDACTED] G [REDACTED], sebbene fosse venuto a conoscenza:

A) che un terzo soggetto, probabilmente da identificarsi in D [REDACTED] F [REDACTED], in occasione della riaffiliazione della citata società per il 2011 avesse indicato il codice IBAN [REDACTED]123502 quale falso codice identificativo bancario della società, così ottenendo che su tale conto venissero versate dal Comitato regionale [REDACTED] le somme di Euro 1500,00 in data 8 giugno 2011, euro 150,00 in data 20 aprile 2012; somme mai pervenute alla ASD S [REDACTED] G [REDACTED]

B) che un terzo soggetto, probabilmente da identificarsi in D [REDACTED] F [REDACTED] quale delegato del Presidente pro tempore della ASD Club A [REDACTED] S [REDACTED] G [REDACTED] per la gestione dei servizi on line inerenti il tesseramento atleti, la riaffiliazione ed attività connesse, avesse apposto:

a) tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013, la falsa firma del presidente della società sul nulla osta al trasferimento di S [REDACTED] I [REDACTED] alla E [REDACTED] S [REDACTED] e S [REDACTED],

b) in data 28 dicembre 2011 la falsa firma del presidente della società sul nulla al trasferimento di A [REDACTED] D [REDACTED] alla medesima società,

c) in data 5 dicembre 2011 la falsa firma del presidente della società sul nulla osta al trasferimento di N [REDACTED] Y [REDACTED] alla A [REDACTED] V [REDACTED], [REDACTED]; ometteva qualsiasi segnalazione alla Procura Federale, se non con la nota del 2 ottobre 2017.

In S [REDACTED] G [REDACTED] tra il 2014 e la segnalazione del 2 ottobre 2017

FATTO E DIRITTO

La Procura Federale procedeva a deferire il sig. L [REDACTED] G [REDACTED] per le violazioni di cui all'atto di incolpazione e sopra riportate.

Le violazioni riguardano presunta e grave violazione del regolamento di Giustizia, dello statuto federale e del Codice di comportamento del Coni del Regolamento Organico perché lo stesso

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

TRIBUNALE FEDERALE

venuto a conoscenza di una serie di gravi violazioni commesse dal sig F ■■■■ D ■■■■, ometteva di notificare la Procura Federale

Il Sig G ■■■■, sia in sede di memoria preliminari alla Procura che con la memoria al dibattimento, precisava di aver avvertito altri organi Federali ma di non aver avvertito la Procura Federale perché non sapeva di doverlo fare. Come lo seppe, afferma, nell'autunno del 2017 immediatamente provvedette alla segnalazione alla Procura Federale; richiedeva pertanto di essere mandato assolto da ogni accusa.

Alla udienza del 12.2.18, presente il sig G ■■■■, la Procura ribadiva quanto oggetto del deferimento, precisando che le indagini e le richieste erano mirate a cercare di ottenere, attraverso il procedimento disciplinare, il rispetto delle norme regolamentari e organizzative della Federazione e come tali da essere esempio e monito per i tesserati; richiedeva la sanzione della inibizione con concessione delle attenuanti generiche o in subordine ammonizione,

Il Tribunale si riservava decisione.

Occorre preliminarmente partire dalla lettura dell'art 1 del Regolamento di Giustizia nel quale è così disposto:

1. Tutti gli affiliati, associati e tesserati Fidal come descritti nel vigente Statuto sono tenuti al rispetto ed all'osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e regolamentari federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport.

2. L'ignoranza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto e dei Regolamenti Federali non può essere invocata a nessun effetto

All'ottavo comma dello stesso articolo è ancora così precisato

Il tesserato che abbia notizia che si sia compiuto o stia per compiersi un illecito sportivo ha l'obbligo di informare, con qualunque mezzo rapido e certo, pena il deferimento disciplinare, gli organi preposti al controllo presenti al fatto, o in mancanza la Procura Federale, qualunque sia il modo in cui sia venuto a conoscenza dell'atto illecito o del tentativo

La lettura delle due norme contenute all'art. 8 rende assai semplice motivare la evidente consapevolezza dell'incolpato, il quale, a conoscenza dei fatti avrebbe dovuto immediatamente (nel 2011) e non nel 2017 notificare la Procura Federale.

La responsabilità disciplinare dell'incolpato sussiste per la mera e semplice violazione delle prescrizioni soprarichiamate, consistente nell'aver ommesso, per circa 6 anni, di avvertire notificare la Procura Federale della gravissime violazioni commesse da altri tesserati, delle quali era evidentemente e immediatamente a conoscenza.

Quanto alla graduazione della pena, questo Tribunale prende atto che comunque l'incolpato abbia seppur con grave ritardo avvertito la Procura e che pertanto le vadano riconosciute tutte le attenuanti generiche, avendo comunque lo stesso incolpato provveduto, tardivamente, a notificare la procura di quanto avvenuto, (cfr art. 9 II C. lett c) *avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o essersi, prima del giudizio, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della infrazione*

Ciò posto la sanzione della ammonizione appare più che congrua.

P.Q.M.

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
TRIBUNALE FEDERALE

Il Tribunale Federale, come sopra composto, riconosciuta la responsabilità per i fatti di cui al deferimento, riconosciute le attenuanti generiche e quella di cui all'art 9 II C. lett. C:


applica

al tesserato G [REDACTED] L [REDACTED] la sanzione della ammonizione;

Dispone che la presente decisione sia comunicata alle parti.

Roma, 19.2.18

Il Relatore
Avv. Marco Baliva



Il segretario

Raffaella Felici

Il Presidente
Dott. Ilio Poppa

